



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 15/04/2010

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso di deposito procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A..

SERVIZIO RIFIUTI SCARICHI EMISSIONI
E POLITICHE ENERGETICHE
IL DIRIGENTE

Visti:

- la deliberazione di G.P. n.80 dello 01.04.2009 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art.35, comma 2, del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n.4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale, le disposizioni regionali vigenti compatibili con le disposizioni del decreto stesso;

Premesso:

- che con nota prot. n.66970 del 19.12.2008, veniva prodotta, ai sensi della L.R. n.11/2001, la richiesta

di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per un progetto dei lavori per la costruzione di un sottopasso alla linea F.S.E. in Comune di Sternatia, proposto dalla Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità - Servizio Strade, trasmettendone il progetto tecnico;

- che in data 09.01.2009, con nota prot. n.497 del 15.01.2009, il Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, nel comunicare al richiedente Servizio Strade che la documentazione trasmessa non consentiva l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali degli interventi, e quant'altro, richiedeva, ai sensi dell'art.16, comma 1, della L.R. 11/2001, di documentare "la conformità del progetto alla normativa in materia ambientale e paesaggistica, nonché agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica", nonché gli "impatti ambientali attesi, anche con riferimento ai parametri e agli standard previsti dalla normativa vigente";

- che con nota prot. n.19396 dello 05.03.2009 il Servizio Strade del Settore Appalti e Mobilità della Provincia di Lecce ha riscontrato la suddetta richiesta, trasmettendo una "Relazione di conformità ambientale", redatta dai progettisti incaricati dal Comune di Sternatia;

- che in data 24.03.2009, con nota prot. n.25309 del 27.03.2009, il Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, comunicava al Servizio Strade la insufficienza del documento pervenuto ai fini delle valutazioni a carattere ambientale che la normativa pone in capo alle verifiche preliminari di assoggettabilità a V.I.A.;

- che nel corso di riunione della Conferenza di Servizi, indetta dal Servizio Strade ai fini della approvazione del progetto, svoltasi in data 15.04.2009, emerse l'intervento di talune modifiche progettuali, conseguenti alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Sternatia. n. 7 del 31.03.2009, di approvazione del progetto e alla adozione della variante al PUG. Le predette modifiche consistevano in una riduzione dell'ingombro complessivo del corpo stradale, senza variazione planimetrica del tracciato. Copia integrale della progettazione aggiornata, recante data del marzo 2009, venne consegnata, ai fini della correlata procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., al rappresentante del Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Politiche Energetiche, presente in Conferenza;

- che è stata acquisita in atti copia del pubblico avviso di deposito del progetto affisso all'albo pretorio del Comune di Sternatia,

- che nel periodo di affissione, per quarantacinque giorni dal 16.04.2009 al 31.05.2009, dell'avviso pubblico non risultano pervenute osservazioni;

- che l'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11 del 12/04/2001, e in particolare dell'art.16, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui ai punti "B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2" e "B.2.af) strade extraurbane secondarie", dell'allegato Elenco B2;

Considerato che il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico amministrativi è emerso quanto di seguito.

Il progetto denominato "Costruzione di un nuovo asse stradale con sottopasso alla linea FSE nel Comune di Sternatia", e inserito nel generale progetto della Metropolitana di superficie per l'ammodernamento della rete ferroviaria attuale di Lecce (Anello di Lecce - 1° Lotto - eliminazione dei passaggi a livello su strade provinciali).

Esso prevede la realizzazione di un nuovo asse stradale con sottovia ferroviario al Km 15+648 e soppressione del passaggio a livello posto attualmente al Km 15+897. Il sottopasso consentirà la agevole comunicazione tra le aree abitate a cavallo dell'asse ferroviario.

L'intervento rientra nell'ambito di applicazione della Legge Regionale n. 11 del 12/04/2001, e in particolare dell'art.16, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui ai punti "B.2.az) modifica delle opere e degli interventi elencati nel presente Elenco B.2" e "B.2.af) strade extraurbane secondarie", dell'allegato Elenco B2.

Sulla scorta dell'analisi di coerenza del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione, alle diverse scale territoriali, condotta dal proponente è emerso quanto di seguito.

L'area oggetto di intervento insiste su zone urbanistiche individuate e normate dal PUG vigente come:

- primo tratto, tra Via Lombardia e sottopasso ferrovia: "E1" - Zone agricole normali, "E4" - Zone agricole per impianti di lavorazione, trasformazione dei prodotti (ATE di tipo "C" del PUTT/P);
- secondo tratto, tra sottopasso e Strada Comunale Via Santo Spirito: "E8" - Zona agricola di tutela (ATE di tipo "B" del PUTT/P).

L'intervento non interferisce con alcun vincolo di natura ambientale e paesaggistica. Il sito non è interessato, infatti: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/1997 e aree protette nazionali ex L.394/1991; oasi di protezione ex L.R. 27/1998; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas - IBA 2000 - Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate a pericolosità idraulica, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs n.112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ex R.D. n.3267/1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/39).

La sezione stradale tipo adottata prevede una corsia per senso di marcia, con intervallo velocità di progetto tra 40 e 60 Km/h, con larghezza di piattaforma di m 9,50 costituita da due corsie carrabili di m 3,50 cadauna; per il traffico pedonale sarà realizzato un marciapiede pavimentato su entrambi i lati di larghezza m 1,25 con pendenza massima pari al 6.15% nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le rampe avranno una pendenza di circa il 5.53% per il lato Est e del 6.84% per quello Ovest.

La rampa lato Est si immetterà direttamente - dopo un tratto in piano - su Via Lombardia. La rampa lato Ovest riporta a quota campagna la nuova strada che collega via Santo Spirito.

Le acque meteoriche delle rampe e della sottovia saranno convogliate, a mezzo canalette e caditoie poste ai lati della carreggiata in apposita vasca di accumulo e decantazione realizzata nelle vicinanze. All'interno della vasca di dimensioni idonee alle precipitazioni meteoriche del luogo, si monterà un impianto di sollevamento che convoglierà l'acqua in pressione verso la fognatura pluviale pubblica esistente in Via Lombardia.

In fase esecutiva è prevista la realizzazione due di sottocantieri, praticamente coincidenti con il sito di intervento, attrezzati per lo svolgimento delle attività lavorative.

In considerazione della limitata quantità delle superfici da bitumare e delle opere in cemento armato non sono previsti impianti fissi di bitumaggio e di betonaggio.

La realizzazione dei lavori prevede due successive fasi: una prima riguardante la realizzazione del tronco stradale in area senza interferenze con aree edificate; una seconda costituita dall'innesto del nuovo tronco sulla viabilità esistente.

La realizzazione degli interventi di innesto, comporterà l'insorgere di disagi per tutta la durata dei lavori, dovuti agli spazi di cantiere, alla necessità di effettuare eventuali allacciamenti ai sottoservizi, alle interferenze con la viabilità con interruzioni, di norma parziali, ed alle problematiche connesse all'inquinamento acustico.

Le risorse utilizzate riguarderanno principalmente l'utilizzo di acqua ed energia necessarie per la lavorazione di cantiere e gli inerti da costruzione, ma con consumi non rilevanti ai fini dell'impatto ambientale.

Le attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di cantiere, avverranno nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale in particolare per quanto concerne gli inerti.

L'esecuzione degli scavi darà luogo alla produzione di circa 13.654 metri cubi terre e rocce di scavo. Tali volumi, al netto delle frazioni reimpiegate in loco, saranno avviati a siti di recupero/smaltimento autorizzati.

A conclusione dei lavori tutte le aree di cantiere saranno ripristinate con interventi migliorativi della qualità urbana ed ambientale.

Le aree da occuparsi non si inquadrano in alcun contesto ambientale di rilievo. L'areale possiede una valenza naturalistica piuttosto modesta, dovuta alla mancanza di specie rare e/o minacciate e ad una bassissima biodiversità.

Relativamente alla fase di cantiere il proponente individua l'impatto di maggior rilievo nella produzione di polveri, connessa alle operazioni di escavazione del sottovia, alla esecuzione degli scavi di sbancamento ed al trasporto del materiale roccioso.

La diffusione di polveri potrà verificarsi sia presso il cantiere, sia lungo il tragitto dei mezzi di trasporto.

Tale impatto è valutato di entità lieve all'intorno del cantiere, vista l'assenza di ricettori sensibili.

Per la fase esecutiva il proponente prevede, ai fini del contenimento delle polveri aerodisperse, l'adozione delle seguenti misure:

- transito a velocità ridotta e copertura dei mezzi adibiti al trasporto di materiali;
- bagnatura periodica con acqua degli stoccaggi a cumulo di materiali polverulenti;
- ripulitura periodica dei tratti stradali di uso pubblico interessati dal transito dei mezzi di cantiere.

Per quel che concerne gli aspetti relativi alla protezione e salvaguardia di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee l'esecutore dei lavori sarà obbligato a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione, da parte delle attrezzature, dei macchinari e dei mezzi d'opera, di sostanze inquinanti (oli, carburanti, ecc.).

Gli impatti sulla componente flora sono limitati all'abbattimento di un albero di Eucalipto e di due alberi di ulivo, non secolari.

Ai sensi della L.447/95 i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito della predetta i competenti soggetti titolari dei progetti di realizzazione, modifica o potenziamento di strade predispongono una documentazione di impatto acustico, non presente tra la documentazione di progetto.

- sulla base dell'approfondimento condotto dall'Ufficio, attesi anche gli evidenti benefici per il miglioramento della viabilità dell'area, si ritiene possa esprimersi parere favorevole alla realizzazione nuovo asse stradale con sottovia ferroviario alle seguenti condizioni:

1. in relazione alle esigenze di tutela delle popolazioni interessate dall'inquinamento acustico, il progetto, prima della sua definitiva approvazione, sarà integrato da idonea documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
2. sia garantito il trasferimento degli alberi d'ulivo, o di altre essenze arboree meritevoli di tutela, che interferiscono con il tracciato di progetto e, nel caso in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, sia garantito l'impianto di essenze analoghe in numero almeno pari a quelle spiantate;
3. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
4. le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
5. si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
6. per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
7. le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e

- dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
8. le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 9. i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati;
 10. siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 11. ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
 12. la scelta delle discariche, ovvero dei centri di recupero, sarà effettuata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 13. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
 14. dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
 15. la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
 16. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;

DETERMINA

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 della L.R. n.11/2001 e dell'art.20 del D.Lgs. n.152/2006, il progetto dei lavori per la costruzione di un sottopasso alla linea F.S.E. in Comune di Sternatia, proposto dalla Provincia di Lecce - Settore Appalti e Mobilità - Servizio Strade, escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di seguito riportate:

1. in relazione alle esigenze di tutela delle popolazioni interessate dall'inquinamento acustico, il progetto, prima della sua definitiva approvazione, sarà integrato da idonea documentazione previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
2. sia garantito il trasferimento degli alberi d'ulivo, o di altre essenze arboree meritevoli di tutela, che interferiscono con il tracciato di progetto e, nel caso in cui ciò non sia tecnicamente fattibile, sia garantito l'impianto di essenze analoghe in numero almeno pari a quelle spiantate;
3. in fase di cantiere siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);

4. le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di opportuna altezza in grado di limitare all'interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;
 5. si dovranno prevedere periodiche bagnature delle aree di cantiere non pavimentate e degli eventuali stoccaggi di materiali inerti polverulenti per evitare il sollevamento di polveri;
 6. per l'intera durata del cantiere dovranno adottarsi tutte le precauzioni necessarie e dovranno attivarsi tutti gli interventi atti ad assicurare la tutela dall'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente o indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto della normativa vigente;
 7. le aree di sosta e manutenzione delle macchine operatrici dovranno essere impermeabilizzate e dovranno essere realizzati idonei bacini di contenimento di eventuali perdite per silos o contenitori di liquidi pericolosi o inquinanti;
 8. le acque reflue provenienti dal cantiere e dalle aree di lavorazione (attività che generano scarichi idrici) dovranno essere sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione per consentire la restituzione in conformità al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 9. i rifiuti generati in fase di cantiere dovranno essere opportunamente separati a seconda della tipologia, come previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e debitamente avviati a recupero o ad impianti di smaltimento autorizzati;
 10. siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione delle terre e rocce derivanti da attività di scavo (art. 186 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando le possibilità di un riuso in loco almeno di quota parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce di scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 11. ai fini di cui immediatamente sopra, presso le aree di cantiere dovranno essere presenti appositi cassoni scarrabili atti alla raccolta delle diverse tipologie di rifiuti speciali prodotti; la D.L. avrà cura di indicare apposite procedure atte ad evitare l'abbandono, l'interramento o la combustione dei rifiuti;
 12. la scelta delle discariche, ovvero dei centri di recupero, sarà effettuata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di connessione, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 13. i veicoli utilizzati per la movimentazione degli inerti dovranno essere dotati di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto;
 14. dovranno essere previsti sistemi di bonifica delle gomme degli automezzi di trasporto; dovranno inoltre essere adottati e mantenuti in cantiere protocolli operativo-gestionali di pulizia dei percorsi stradali utilizzati da tali mezzi;
 15. la tempistica dei lavori sarà mirata a minimizzare i disagi per la popolazione e per il traffico dell'area interessata;
 16. al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
- di fissare, ai sensi dell'art. 16, c.7, L.R. n.11/2001, in anni tre l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla valutazione di impatto ambientale;
 - di individuare nell'Ufficio Controlli - Settore Territorio e Ambiente della Provincia di Lecce la struttura competente al controllo dell'adeguamento del progetto alle prescrizioni date; a tal fine si fa obbligo al Proponente di comunicare al predetto ufficio la data di inizio dei lavori;
 - di comunicare il presente provvedimento alla diretta interessata Provincia di Lecce - Settore Appalti e

Mobilità - Servizio Strade;

- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente Determinazione ai seguenti soggetti:

- Comune di Sternatia;
- Provincia di Lecce - Settore territorio e Ambiente - Ufficio Controlli;

- di far pubblicare il presente provvedimento per estratto sul BURP.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia poiché ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001, la sua pubblicazione sul BURP è a titolo gratuito.

Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni
e Politiche Energetiche

Il Dirigente

Ing. Dario Corsini
